

La giustiziabilità delle regole di tecnica legislativa

Elaborato conclusivo del corso di perfezionamento e specializzazione in:
La “buona qualità” della normazione, Università di Firenze, facoltà di Giurisprudenza,
A.A. 2008-2009

SOMMARIO: 1. Premessa: tecnica legislativa e giudizio di costituzionalità; 2. la giurisprudenza della Corte costituzionale - sino alla meta' degli anni '90; 3. segue: la giurisprudenza della corte costituzionale – il revirement interpretativo; 4. segue: la giurisprudenza costituzionale degli ultimi dieci anni; 5. le posizioni della dottrina (cenni); 6. conclusioni

1. PREMESSA: TECNICA LEGISLATIVA E GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA'

Com'è noto, il rispetto delle regole di tecnica legislativa è previsto non solo a presidio dell'emanazione di una normazione “di qualità”, nell'osservanza del principio di chiarezza legislativa, ma costituisce anche presupposto per l'osservanza del principio di separazione dei poteri, fondamento dello stato di diritto.

L'inosservanza delle regole di legistica si traduce, infatti, in scarsa qualità del testo normativo in termini di imprecisione, contraddittorietà, irrazionalità e lacunosità, con inevitabile incertezza sul contenuto delle norme ricavabili da disposizioni “mal scritte”. A tale incertezza sono chiamati a supplire, in via ermeneutica, gli operatori del diritto e, in particolare, i giudici che di tali norme devono fare concreta applicazione. La scarsa qualità del testo normativo comporta, dunque, una delega “in bianco” al potere giudiziario, chiamato non tanto e non solo ad applicare le legge ma, in presenza di disposizioni di significato oscuro, anche a definirne in primo luogo contenuti e limiti.

Occorre, pertanto, evitare il proliferare del processo di “contaminazione” tra potere legislativo e potere giudiziario, arginando la discrezionalità del legislatore al rispetto della regole di tecnica legislativa. Il problema che si pone è, dunque, se esista nell'ordinamento un vincolo per il legislatore in termini di cura della qualità normativa e, conseguentemente, se sia prevista, in caso di inosservanza, una specifica sanzione.

E' evidente che solo una norma di legge di rango costituzionale potrebbe costituire il fondamento giuridico di una efficace previsione di qualità normativa. Diversamente, infatti, il legislatore ben potrebbe disattendere una norma di legge ordinaria che dettasse regole di buona redazione, emanando successivamente una legge con disposizioni derogative della precedente. Né, sotto altro profilo, siffatta violazione di canoni di progettazione legislativa potrebbe essere in alcun modo sanzionata, tanto meno tramite sindacato di costituzionalità, ad esso ostando proprio la natura di fonte ordinaria dei canoni violati, di per sé inidonei a costituire adeguato parametro di legittimità costituzionale.

Va da subito anticipato che la nostra Carta costituzionale, a differenza di altri ordinamenti¹, non prevede alcuna norma specifica sulla qualità della normazione, ad

¹ Come, ad esempio, in Francia. Per un'analisi comparata al riguardo: V. P. COSTANZO, *Il fondamento costituzionale della qualità della normazione*;

eccezione della controversa XVI disposizione transitoria e finale della Costituzione², peraltro rimasta inattuata.

In mancanza, è stato ipotizzato, in dottrina, di far ricorso alle norme impositive di regole di *drafting* previste dai Regolamenti parlamentari, quali norme interposte richiamate dall'art. 72 della Costituzione e suscettibili di costituire, pertanto, possibile parametro del giudizio di costituzionalità³. Ad una tale ricostruzione, indubbiamente suggestiva, osta tuttavia la stessa giurisprudenza della Consulta, la quale, sin da tempi risalenti, ha escluso la sindacabilità dei regolamenti parlamentari, i quali, pertanto, non possano valere come parametro di legittimità in un ipotetico scrutinio dell'osservanza delle norme del procedimento legislativo da parte del Parlamento.⁴ Si tratta, infatti, della più volte affermata sottrazione a qualsiasi controllo esterno degli atti e dei procedimenti che si svolgono all'interno delle assemblee parlamentari - *interna corporis acta* delle Camere - nel rispetto dei fondamentali principi di autonomia ed indipendenza di tali organi costituzionali.⁵

L'assenza di un preciso parametro cui ancorare un giudizio di costituzionalità è stata da taluno evidenziata come uno dei "paradossi" o, in altri termini, uno degli ostacoli concreti (se non quello principale) alla sollevazione di una questione di legittimità costituzionale in via incidentale di una legge "oscura".⁶ Oltre all'assenza di una norma di rango costituzionale da assumere violata, è stata evidenziata anche la difficoltà di sottoporre al sindacato del giudice delle leggi un testo di scarsa chiarezza, alla luce della nota dicotomia tra "disposizione" e "norma", nel significato attribuito a tali lemmi nel linguaggio tecnico⁷. Mentre, infatti, la Corte costituzionale giudica esclusivamente su norme, solo le disposizioni, in quanto precipitato di attività interpretativa, possono essere oscure, ma mai le norme in sé e per sé considerate.

Ulteriormente, è stato rilevato che, nel giudizio in via incidentale, il giudice remittente è tenuto a valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. Solo nell'ipotesi in cui, nell'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* sia in grado di motivare in merito alla necessaria applicazione della legge tacciata di

² XVI disposizione transitoria e finale della Costituzione: "*Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate;*"

³ Sono considerate norme interposte ai fini del sindacato di legittimità costituzionale anche le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), recepite nell'ordinamento con legge 848/1955, quali obblighi internazionali che lo Stato e le Regioni sono tenute a rispettare nell'esercizio della potestà legislativa, ai sensi dell'art. 117 Cost., come statuito dalla Corte Costituzionale con le note sentenze 348 e 349/2007 (in Foro it., 2008, p. 39 e ss. con note di R. ROMBOLI, L. CAPPUCCIO, F. GHERA).

⁴ Cfr. punto 2, c.i.d., sentenza C. Cost. n. 9/1959: "*Mentre il giudizio se un disegno di legge rientra fra quelli per i quali l'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione esige la procedura normale di approvazione, escludendo quella decentrata, involge una questione di interpretazione di una norma della Costituzione che è di competenza della Corte costituzionale agli effetti del controllo della legittimità del procedimento di formazione di una legge, la determinazione, invece, del senso e della portata della disposizione dell'art. 40 del regolamento della Camera, che esclude la procedura decentrata per l'approvazione di "progetti in materia tributaria" riguarda una norma, sull'interpretazione della quale, essendo stata posta dalla camera nel suo regolamento esercitando la facoltà ad essa attribuita dall'art. 72 della Costituzione, è da ritenersi decisivo l'apprezzamento della Camera.*"

⁵ R. BIN – G. PETRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 218 e ss; p. 343 e ss.;

⁶ M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Laterza, Bari, 1997, p. 113 e ss.

⁷ La norma, infatti, è la formula linguistica attraverso cui si manifesta la produzione del diritto; la disposizione, invece, è la regola di condotta che si ricava dal testo legislativo all'esito dell'attività ermeneutica (il rilievo è sempre di M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Laterza, Bari, 1997, p. 113 e ss.)

incostituzionalità per la risoluzione della controversia pendente innanzi a sé, infatti, la questione potrà giungere al vaglio della Corte. Ci si è chiesti, tuttavia, per vero in maniera alquanto suggestiva, come possa essere direttamente applicabile in un giudizio una legge che non si sa esattamente cosa significhi⁸.

Va considerato, tuttavia, che, vigente il sistema di sindacato accentrato della costituzionalità delle leggi, il solo organo legittimato ad eliminare dall'ordinamento, con esito assimilabile all'annullamento ed effetti *ex tunc*, le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge è la Corte Costituzionale⁹. Il giudizio di costituzionalità, quindi, pur nella sua peculiare struttura e con significative le obiezioni ora evidenziate, sarebbe l'unico organo cui rimettere, in via definitiva ed *erga omnes*, mediante pronuncia di incostituzionalità, la risoluzione di questioni interpretative sorte in relazione a disposizioni erronee, contraddittorie, o comunque emanate in violazione del principio di chiarezza normativa.

Ciò posto, occorre giungere al nucleo della questione e domandarsi se una legge "oscura" possa o meno andare incontro ad un sindacato di costituzionalità e, in caso affermativo, in relazione a quali parametri.

Vengono in rilievo, in primo luogo, i principi di chiarezza legislativa e certezza del diritto.

Delle due, infatti, l'una. O le ambiguità, le incoerenze ed il difetto di coordinamento del testo normativo non hanno autonoma rilevanza quali vizi di legittimità costituzionale, e dunque il principio di chiarezza normativa non ha rango costituzionale, ovvero, dalla sua violazione dovrebbe conseguire una pronuncia d'incostituzionalità¹⁰.

Come si vedrà, tuttavia, è la stessa giurisprudenza della Corte, piuttosto ondivaga e discontinua nei suoi non numerosi arresti in materia, a smentire la logica di una alternativa così secca e lineare.

2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SINO ALLA META' DEGLI ANNI '90

Da un'analisi effettuata sulla base di un metodo casistico e senza pretese di esaustività, si è potuto notare, infatti, come, dopo un primo gruppo di pronunce, risalenti agli anni 80 - 90, in cui la Corte ha più o meno direttamente affermato che la mancanza di chiarezza del dettato normativo può costituire presupposto della dichiarazione di incostituzionalità, negli anni successivi l'intervento della Consulta si è dimostrato, al riguardo, sempre meno incisivo, fino quasi a scemare del tutto con quello che, con la sentenza n. 182/2007, è stato salutato come un vero e proprio "*self restraint*" della Corte rispetto ai propri stessi precedenti.¹¹

Nell'ambito del primo gruppo di pronunce, occorre richiamare la nota sentenza n. 365 del 1988, con la quale la Corte Costituzionale - in sede di giudizio incidentale - ha dichiarato illegittimo l'articolo 5 c.p., "*nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile*". La portata di tale pronuncia,

⁸ M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Laterza, Bari, 1997, p. 114 e ss.

⁹ V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984, p. 259 e ss.

¹⁰ A. VEDASCHI, *Le tecniche legislative e la giurisprudenza della Corte Costituzionale*, p. 4 e ss.

¹¹ E. LONGO, *Il contributo della Corte Costituzionale alla qualità della normazione*, in Osservatorio sulle fonti 2007, Giappichelli, Torino, 2009, p. 62 e ss;

indubbio punto di svolta per il riconoscimento del principio di chiarezza normativa, va in parte ridimensionata non solo per il fatto che l'intervento giurisprudenziale in questione è circoscritto alla sola materia penale ma anche perché, con esso, la Corte si è limitata a prevedere la disapplicazione delle disposizioni oggettivamente non conoscibili in quanto oscure, senza paventare, nemmeno indirettamente, la possibilità di un contrasto con principi sanciti o ricavabili dalla Carta costituzionale.

Sotto quest'ultimo profilo, di maggiore interesse appare, invece, la sentenza n. 185/1992, con la quale, la Corte, chiamata ad esprimersi – sempre in via incidentale - sull'art. 25, comma 6, D.P.R. 203/88 (Attuazione delle direttive CEE 80/77, 82/884, 84/360, 85/803 concernenti norme in materia di qualità di aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 l. 183/87), ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui rinviava *"all'autorizzazione prescritta dall'art. 13 anziché all'autorizzazione prescritta dall'art. 15"*. Nella motivazione, il giudice costituzionale, dopo aver richiamato la propria precedente pronuncia n. 364/88 ed il principio di determinatezza in materia penale posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, un errore materiale di redazione del testo legislativo, tale da impedire la corretta comprensione del precetto penale e tale da determinare *"anche una violazione di quel canone di coerenza delle norme che è espressione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione"*. E' stato, pertanto, ritenuto sindacabile *"il vizio consistente nell'errore materiale di redazione legislativa, che infici il testo della disposizione, pregiudicando, nella misura e nei modi che ricorrono nel caso in esame, la riconoscibilità e l'intelligibilità del precetto penale con essa disposto"*. Di qui, la pronuncia d'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 3, oltre che dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Con la pronuncia in esame, dunque, la Corte si è spinta ben oltre il citato precedente del 1988, sindacando, questa volta, l'errore materiale del legislatore con la sanzione d'incostituzionalità. La sentenza esaminata si segnala, inoltre, per non essersi limitata a sanzionare la violazione del principio di tassatività - come ben avrebbe potuto, trattandosi del giudizio di costituzionalità di una norma di natura penale - ma per aver inteso richiamare anche l'articolo 3 della Costituzione, quale fondamento del principio di coerenza normativa. In tal modo, si è letto in questo arresto la volontà della Corte di attribuire al proprio intervento una portata più generale, estendibile anche al di là del sindacato della fattispecie concreta, di stretta matrice penalistica.¹²

Per concludere l'analisi delle pronunce di accoglimento, appare importante citare anche la sentenza n. 52/1996, con la quale la Corte, con pronuncia sostitutiva resa in un giudizio incidentale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) nella parte in cui puniva il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000. La decisione in questione, che ha modificato la sanzione prevista per l'uso improprio di altoparlante collocato su un'automobile per la propaganda relativa alle elezioni al parlamento europeo - trasformandone la natura da penale in amministrativa - va

¹² A. VEDASCHI, *Le tecniche legislative e la giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in <http://www.parlamentiregionali.it>, p. 2 e ss.

collocato in un contesto di complessiva depenalizzazione dei reati in materia elettorale e si giustifica con la necessità di omogeneizzare le previsioni incriminatrici di condotte criminose uniformi, poste a tutela del medesimo bene giuridico, essendo rimasta in vigore - *“per una probabile dimenticanza del legislatore”* - una sanzione penale nell’ambito di una disciplina speciale, già oggetto di interventi di novellazione specificamente volti all’alleggerimento del trattamento sanzionatorio. Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha così ritenuto di dover completare *“in modo coerente le statuizioni, pena l'arbitrarietà di quelle non uniformi”*, dichiarando la norma citata in contrasto *“con i principi di ragionevolezza, e di razionalità della legislazione, desumibili dall'art. 3 della Costituzione.”*

3. SEGUE: LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE – IL REVIREMENT INTERPRETATIVO

Un significativo mutamento di indirizzo della Corte si ha, invece, con le pronunce n. 312, n. 356 e n. 364, tutte del 1996.

Con la decisione n. 312/1996, infatti, la Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 277/91 (attuazione delle direttive CEE 80/1107, 82/605, 83/477, 86/188, 88/642, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della l. 212/90) non ha accolto le censure prospettate dal giudice remittente, adottando invece una sentenza interpretativa di rigetto ed evitando, così, di esprimersi per l'incostituzionalità della disposizione penale *“mal scritta”*. In particolare, la disposizione impugnata prevede che il datore di lavoro debba ridurre *“al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.”*, senza specificare quali siano le suddette misure, in contrasto con gli articoli 25 e 70 della Costituzione. E' interessante notare che, in motivazione, pur dandosi atto della necessità di garantire il rispetto dell'art. 41 Costituzione - secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana - prevale nettamente la considerazione che una decisione d'incostituzionalità, avendo come effetto l'eliminazione della disposizione impugnata, avrebbe comportato anche *“l'eliminazione del generale dovere di protezione che esso pone a carico del datore di lavoro”*, segnando, *“così un arretramento, e non un avanzamento, sul piano della concretizzazione dei principi costituzionali”*. Al fine di assecondare la scelta del legislatore di sanzionare penalmente il mancato rispetto delle norme poste a protezione della sicurezza dei lavoratori, pertanto, la Corte ha *“salvato”* la disposizione, fornendone, in via interpretativa, una lettura tale da restringere in maniera considerevole la discrezionalità dell'interprete e rendendola, così, compatibile con il principio di principio di determinatezza della legge penale cui all'art. 25 della Costituzione. Pur comprendendo le preoccupazioni della Consulta, si ritiene, tuttavia, di dover convenire con chi ha acutamente osservato che la difformità, rilevata dalla stessa Consulta, delle tecniche normative utilizzate per redigere il medesimo testo (contenente alcune prescrizioni puntuali e dettagliate e altre - come quella oggetto di scrutinio di costituzionalità - assolutamente generali e di principio) avrebbe potuto offrire anche il margine alla Corte per effettuare una

riflessione più approfondita sulla qualità della legislazione e sul cattivo uso delle tecniche redazionali.¹³

Successivamente, con la pronuncia n. 364/1996, la Corte, nuovamente chiamata a verificare la legittimità costituzionale di una norma formulata in termini alquanto generici, ha adottato una decisione di mero rigetto, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 15, comma 1, lettera a), della legge n. 55/90 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione della pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 16/92 (norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali). La disposizione in questione prevede una causa d'ineleggibilità per di chi ha riportato condanna (irrevocabile, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 141/1996) per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive: causa d'ineleggibilità ritenuta, nella denuncia del giudice *a quo*, eccessivamente generica, dal momento che, tra l'altro, *“l'espressione ‘uso di armi’ non equivale a quella di porto e detenzione, dal momento che usare l'arma è cosa diversa dal detenerla o trasportarla”*. Al riguardo, la Corte, dopo aver puntualizzato che *“Non vi è dubbio che le cause d'ineleggibilità devono essere tipizzate dalla legge con sufficiente precisione, al fine di evitare – o quantomeno limitare- le situazioni di incertezza”*, afferma altresì che *“la disposizione denunciata, nella parte finale concernente l'uso e il trasporto di armi, può far sorgere qualche perplessità: sì che sarebbe stato consigliabile evitare il ricorso a formule legislative descrittive di più fattispecie, richiamando invece puntualmente i singoli delitti, in modo da rendere più agevole il lavoro dell'interprete e degli operatori giudiziari, e da salvaguardare il bene essenziale della chiarezza normativa”*. Ciò posto, il giudice delle leggi ritiene, tuttavia, che *“tali rilievi”* non si tramutino, *“di per sé, in vizi di legittimità costituzionale: eventuali dubbi interpretativi potranno essere superati dall'elaborazione giurisprudenziale”*, così inaugurando un nuovo indirizzo giurisprudenziale che rimette al giudice, mediante l'utilizzo dei canoni ermeneutici comuni, la specificazione del puntuale contenuto della disposizione tacciata d'incostituzionalità per indeterminatezza e genericità.

E' significativo notare, inoltre, che con la sentenza n. 356/1996 viene affermato, per la prima volta, il principio secondo cui le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché e' impossibile darne interpretazioni costituzionali.¹⁴

E', dunque, a partire dagli anni novanta che il giudice costituzionale ha ritenuto di sollecitare, con sempre maggiore frequenza, una presenza attiva dei giudici nel momento risolutivo dei problemi di costituzionalità, attraverso l'istituto dell'interpretazione conforme a costituzione delle norme di sospetta legittimità. L'invito rivolto all'autorità giudicante è stato, infatti, volto all'impiego dei più ampi poteri interpretativi al fine di scegliere, tra le diverse possibili letture di una disposizione, quella maggiormente conforme ai principi costituzionali, evitando di rimettere alla Corte una questione di costituzionalità tutte le volte che la stessa potesse essere risolta con lo strumento dell'interpretazione conforme.¹⁵

¹³ A. VEDASCHI, *Le tecniche legislative e la giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in <http://www.parlamentiregionali.it>, p. 3.

¹⁴ Punto 4 c.i.d. della sentenza Corte Costituzionale n. 356/1996.

¹⁵ R. ROMBOLI, *La natura della Corte Costituzionale alla luce della sua giurisprudenza più recente*, in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it>; e, nello stesso senso, anche E. LONGO, *Il contributo della Corte Costituzionale alla qualità della normazione*, in Osservatorio sulle fonti 2007, Giappichelli, Torino, 2009, p. 59.

4. SEGUE: LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DEGLI ULTIMI DIECI ANNI

Negli anni successivi, le pronunce della Corte a tutela dei principi di chiarezza normativa, quale derivato del canone di ragionevolezza, diventano sempre più moderati.¹⁶

Per converso, aumenta la frequenza degli interventi in cui la Corte lamenta l'impiego, da parte del legislatore, di terminologia imprecisa o errata, ovvero comunque formula osservazioni specifiche in ordine alla qualità della tecnica di redazione delle norme. Ciò, in particolare, nel giudizio in via principale, in concomitanza con l'aumento di pronunce di questo tipo di giudizio.

Esemplificative, a questo riguardo, le pronunce n. 533/2002 e n. 196/2003.

Con la prima pronuncia citata sono state sottoposte a vaglio di costituzionalità le disposizioni della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19 (Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante). In particolare, la Provincia resistente aveva eccepito la cessata materia del contendere, con conseguente improcedibilità sopravvenuta del ricorso, avendo provveduto ad abrogare la disposizione tacciata di illegittimità costituzionale, con contestuale novellazione di altra, precedente, legge provinciale (la n. 12/1998), peraltro già abrogata, con lo specifico intento di far rivivere tali ultime norme.

Sul punto, è interessante notare che la Corte, nel dichiarare infondata l'eccezione di improcedibilità sopravvenuta, ha osservato che: *“Si è qui in presenza di una singolare tecnica legislativa, la quale, anziché procedere alla diretta formulazione delle proposizioni normative da immettere nell'ordinamento, si avvale dei prodotti linguistici superati, contenuti cioè in disposizioni abrogate, e a questi reca un'aggiunta, che non avrebbe in sé alcun significato normativo se non si congiungesse alla disposizione abrogata, che viene così ad acquisire nuova vigenza. Quale che sia il legame di tale tecnica con il fenomeno della reviviscenza, cui la difesa della Provincia si richiama, è certamente da escludere che si sia determinata una situazione di improcedibilità sopravvenuta o di cessazione della materia del contendere.”* Rigettata in tal modo l'eccezione cui indubbiamente mirava *“la complicata operazione del legislatore provinciale”*, come peraltro attestato dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di modifica, la Consulta ha proseguito il ragionamento invocando il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione secondo cui non è tollerabile che *“attraverso l'uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizione normativa di contenuto identico a quella impugnata e nel contempo sottrarla al già instaurato giudizio di legittimità costituzionale.”* concludendo, quindi, per *“il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo.”*¹⁷

Con la sentenza n. 196/2003, invece, la Corte ha definito ambiti e potestà legislativa regionale in materia elettorale, sia in generale sia, dopo l'introduzione della legge costituzionale n. 1/1999 (con la quale, come noto, si è previsto, tra l'altro, che spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del

¹⁶ Per una panoramica esaustiva della giurisprudenza degli ultimi dieci anni si veda: E. LONGO, *Il contributo della Corte Costituzionale alla qualità della normazione*, in Osservatorio sulle fonti 2007, Giappichelli, Torino, 2009, p. 59 e ss.

¹⁷ Si tratta del punto 3 c.i.d. sentenza Corte Costituzionale n. 533/2002

Presidente regionale) nella fase transitoria, successiva alla legge costituzionale di riforma ma antecedente all'approvazione dei nuovi statuti regionali. Si è pronunciata, inoltre, sul regime di *prorogatio* degli organi regionali a seguito di scadenza, scioglimento e dimissioni dei medesimi, dichiarando costituzionalmente illegittima, *in toto*, la legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla *prorogatio* degli organi regionali), nonché alcune disposizioni della legge della Regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali)¹⁸. Nel dettaglio, la legge della Regione Abruzzo, anziché disciplinare *ex novo* le norme sulla elezioni del Consiglio regionale, aveva effettuato un "rinvio mobile" ad alcune norme della legge (statale) n. 108/1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), con l'effetto di un parziale recepimento della legislazione statale in materia.

La pronuncia merita interesse poiché, con specifico riferimento alla tecnica legislativa adottata dalla Regione Abruzzo, la Corte ha affermato che non era "*di per sé precluso al legislatore regionale disporre, come fa l'art. 1 della legge abruzzese (peraltro non specificamente censurato dal ricorrente), il "recepimento" della legge statale n. 108 del 1968 "con le successive modificazioni e integrazioni"*", con ciò dovendosi intendere che "*la legge regionale viene a dettare, per relationem, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, su alcune delle quali, contestualmente, gli articoli successivi operano modificandole o sostituendole: ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia.*" La Consulta, tuttavia, espressamente censura "*la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il "recepimento" e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l'altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n. 43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del 1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza: così quelli che riguardano ad esempio, oltre che, come si dirà, la durata in carica del Consiglio, di cui all'art. 3, i ricorsi giurisdizionali, di cui all'art. 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli artt. 20 e 21.*". Nel merito, tuttavia, non viene accolta la censura mossa, in via generale, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo cui la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di una legge statale, facendo venir meno l'applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio nazionale, dal momento che "*In realtà la legge statale continua a spiegare l'efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in "sostituzione" di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di "recepimento", senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale.*"¹⁹.

Pure nell'intervallo di tempo ora considerato, non sono mancate le pronunce d'inammissibilità delle censure di costituzionalità di volta in volta sollevate, in ragione del necessario rispetto delle valutazioni di politica legislativa, competenza esclusiva del legislatore.

¹⁸ Per un primo commento alla sentenza in questione si veda: G. ROSA, *Prime note alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 5 giugno 2003*, in www.federalisimi.it;

¹⁹ Si tratta del punto 5, c.i.d., sentenza Corte Costituzionale n. 196/2003;

Come esempio di tali decisioni merita un cenno la sentenza n. 61/2006, in tema di attribuzione ai figli del cognome paterno, ove la Corte ha ritenuto la questione - sollevata in un giudizio incidentale – attinente ad una materia riservata alla discrezionalità del legislatore. Nel prendere atto che *“l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”*, infatti, il giudice costituzionale ha, da un lato, preso in esame le eterogenee soluzioni dei diversi disegni di legge presentati in materia e, dall’altra, considerato come, in caso di caducazione della disciplina tacciata d’incostituzionalità, sarebbe venuto a determinarsi un immediato vuoto normativo, così dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 143 bis, 236, 237, comma secondo, 262, 299, terzo comma, del c.c. e artt. 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione della semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, legge 15 maggio 1997, n. 127).

Da ultimo, va presa in esame la già citata pronuncia n. 182/2007, rivelatasi, per i fautori della tesi dell’inidoneità del giudizio costituzionale a verificare i vizi di qualità redazionale di una legge, conferma decisiva dei propri assunti.

A tal fine, è stato evidenziato, in particolare, un passaggio della decisione in cui la Corte ha statuito che *“non è compito di questa corte procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica e simmetria, in ossequio ad un astratto principio di razionalità del sistema normativo, senza che si possano rilevare lesioni di principi o regole contenuti nella Costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati”*. Attribuendo significativa rilevanza a tale enunciato - che pare costituire, invero, un mero *obiter dicta* della motivazione complessivamente considerata - si è voluto leggere, in questa pronuncia, una precisa presa di posizione della Corte nel senso di non voler affrontare la questione *“sotto l’aspetto della ragionevolezza della scelta del legislatore”*, trattandosi di una fattispecie frutto di un problema di cattiva tecnica legislativa e, quindi, di un difetto di *“qualità della legislazione”*.²⁰

Preme osservare, tuttavia, l’elevato grado di tecnicità della pronuncia in questione, ove la Corte era stata chiamata a pronunciarsi in merito al trattamento processuale di due fattispecie simmetriche di reato - la truffa aggravata ex art. 640 bis c.p., da una parte, e l’indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato, di cui all’art. 316 ter c.p., dall’altra - in quanto (in maniera anomala ed in violazione dell’articolo 3, Costituzione – secondo il giudizio del Tribunale remittente –) riservate alla competenza del tribunale in composizione monocratica, la prima, ed a quella del tribunale collegiale, la seconda. La richiesta del giudice *a quo* di una pronuncia additiva della Corte, volta a trasferire al cognizione del reato di cui all’art. 316 ter al tribunale in composizione monocratica, viene, tuttavia, dichiarata inammissibile per mancata indicazione, nell’ordinanza di rimessione, dei principi costituzionali lesi. Oltre a ciò, la Corte ha rilevato, anche, che *“un eventuale intervento additivo, come quello invocato dal giudice remittente, avrebbe l’effetto di eliminare un’asimmetria, ma , allo stesso tempo, ne introdurrebbe un’altra, giacché la fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. sarebbe devoluta alla cognizione del giudice monocratico con pochissime altre del capo I (...) pur non presentando, rispetto ad esse, alcuna analogia di struttura e funzione. Il che rende ancor più evidente l’inammissibilità della questione.”*

²⁰ R. ROMBOLI, *Tecnica legislativa e qualità della legislazione: l’inidoneità del giudizio costituzionale a verificarne i vizi*, in Foro it., 2008, p. 1422;

A parere di chi scrive, dunque, il tema della sentenza, che si desume dalla lettura integrale della motivazione, lungi dall'affrontare la tematica della giustiziabilità delle regole di tecnica legislativa, affonda, ancora una volta, le radici nell'esigenza di rispettare la discrezionalità legislativa in materia di repressione di illecita percezione di contributi pubblici, trattandosi di una materia di per sé complessa, peraltro stratificata per effetto di più interventi normativi di legislatori diversi.²¹ E' alla luce del particolare tessuto normativo del caso in esame che, dunque, va correttamente inserita l'estrapolazione di parte della motivazione della pronuncia in commento.

Tale ultima considerazione, tuttavia, non muta in alcun modo le conclusioni cui ci conduce l'analisi - ancorché effettuata, giova ripeterlo, solo a campione e senza pretese di completezza - della giurisprudenza della Corte degli ultimi due decenni, conclusioni per le quali si rimanda all'ultimo paragrafo del presente elaborato.

5. LE POSIZIONI DELLA DOTTRINA (CENNI)

In dottrina, a fronte di chi ha evidenziato la sostanziale inutilità di una norma di rango costituzionale prescrivente regole di buon confezionamento della legge, sulla base del rilievo che la Corte appare essere l'organo "*meno attrezzato per un drafting review di tipo analitico del materiale normativo*"²², si segnalano, sul versante opposto, numerosi contributi indirizzati a superare la sostanziale insindacabilità, allo stato attuale, delle regole di tecnica legislativa da parte del giudice delle leggi.

In tal senso, al fine di individuare autonomi parametri di legittimità costituzionale per il giudizio innanzi alla Corte, si è fatto riferimento all'art. 72 (sistema di votazione della legge) ovvero all'art. 71 (redazione di progetti di legge in articoli, in caso di iniziativa legislativa popolare) della Costituzione²³, nonché all'art. 54 (dovere di osservare la legge, che presuppone la sua conoscibilità ed intelligenza) ed all'art. 97 (buon andamento e imparzialità dell'amministrazione), oltre al richiamo di quelli espressamente impiegati dalla Consulta ovvero l'art. 3 (canone di ragionevolezza) e l'art. 25 (canone di determinatezza e tassatività delle fattispecie penali incriminatrici).²⁴

Si è auspicato, da parte di altri, l'abbandono del risalente orientamento della Corte che non considera come interposte le norme dei regolamenti delle Camere che, dopo la modifica del 1997, assegnano ampio spazio alla regole sulla buona qualità della legislazione. Si è argomentato, in particolare, che la salvaguardia della sovranità delle Camere non sembra più una giustificazione sufficiente per difendere l'insindacabilità del rispetto dei principi cardine della legistica.²⁵

²¹ Come ricordato anche dalla sentenza in commento, l'art. 316 ter c.p.c è stato inserito nel codice penale dall'art. 4, legge 300/2000, nel quadro delle misure di adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26.7.1995.

²² P. COSTANZO *Il fondamento costituzionale della qualità della normazione*, in www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banche-dati/Oli/Corso-qualita-normaz-UNIFI...01.../fondamento-cost-qual-normazione.pdf

²³ L. CUOCOLO, *Le osservazioni del Presidente della Repubblica sul drafting legislativo tra rinvio della legge e messaggio alle Camere*, in www.associazionecostituzionalisti.it

²⁴ Ricostruisce in questi termini i diversi tentativi della dottrina di individuare nella Costituzione un riferimento formale al quale collegare l'obbligo per il legislatore di osservare le regole della normazione R. ROMBOLI, *Tecnica legislativa e qualità della legislazione: l'inefficienza del giudizio costituzionale a verificarne i vizi*, in *Foro it.*, 2008, 1424;

²⁵ M. CARLI, *Come garantire il rispetto delle regole sulla "buona" qualità delle leggi dello stato*, in *Osservatorio sulle fonti 2007*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 3 e ss.

Per altro verso, è stato prospettato di attribuire, per dettato normativo, efficacia *erga omnes* alle sentenze interpretative di rigetto della Corte, con ciò venendo ad attribuire al Giudice costituzionale una sorta di potere di interpretazione autentica, simile a quello spettante al legislatore, con l'effetto di valorizzare l'"anima politica" della Corte.

Da ultimo, in senso diametralmente opposto, si è anche ipotizzata la realizzazione di una proficua opera di collaborazione tra la Corte e l'autorità giudiziaria ordinaria, nell'attività di interpretazione delle leggi alla luce della Costituzione, in modo che entrambe siano poste in grado di operare "con gli stessi limiti e gli stessi poteri", escludendo cioè che solo alla Corte spettino poteri "creativi" e "manipolativi" non esercitabili da parte del giudice ordinario secondo le regole comuni dell'interpretazione.²⁶

6. CONCLUSIONI

Alla luce dell'esame della giurisprudenza costituzionale, si può affermare che l'orientamento nettamente prevalente della Corte non consente di individuare un autonomo vizio di legittimità costituzionale di "cattiva" qualità della redazione delle norme. Nonostante la rilevanza della chiarezza della legge, che dipende direttamente dalle regole adottate, infatti, non derivano vizi di legittimità costituzionale dalla violazione delle regole di tecnica legislativa.²⁷

L'intervento della Consulta in materia è, come si è visto, difficile (soprattutto quanto al giudizio in via incidentale) oltre che alquanto sporadico, ed appare più che altro teso a veicolare il problema sul versante strettamente ermenutico. Del resto, gli eventuali suggerimenti in materia di tecnica legislativa, indirizzati al legislatore, o si risolvono in meri appelli o hanno, comunque, carattere solo aggiuntivo al nucleo della motivazione, senza assumere mai rilevanza decisiva.²⁸

Nelle (poche) decisioni rese in giudizi in via incidentale in cui è stata accertata l'illegittimità costituzionale della norma indeterminata, generica o ambigua, la Corte, infatti, ha sempre avuto cura di individuare un preciso parametro costituzionale intorno alla cui violazione sviluppare la motivazione. Si è trattato, per lo più di disposizioni ritenute in contrasto con l'art. 25 della Costituzione, in forza dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, oppure, più raramente, del richiamo all'art. 3 della Costituzione, quale canone di ragionevolezza della legislazione²⁹.

Lo stesso è a dirsi anche per le norme censurate in giudizi in via principale, ove i richiami della Corte alla corretta redazione del testo normativo hanno per lo più costituito una parte, non certo decisiva, della motivazione in diritto.

In generale si è riscontrata, dunque, la tendenza della Corte ad incentivare al massimo l'utilizzo di tecniche ermeneutiche per l'individuazione, in primo luogo ad opera dei giudici ordinari, dell'interpretazione maggiormente conforme a Costituzione della norma "oscura", pur di evitare la pronuncia di incostituzionalità.

²⁶ Ricostruisce in questi termini il dibattito dottrinale: R. ROMBOLI, *La natura della Corte Costituzionale alla luce della sua giurisprudenza più recente*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, cui si rinvia anche per le relative note.

²⁷ G. PASTORE, *Il valore delle regole di tecnica legislativa nel discorso del legislatore*, in corso di pubblicazione in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione (Università di Trieste)*, 2009, n. 1.

²⁸ R. ROMBOLI, *Tecnica legislativa e qualità della legislazione: l'inidoneità del giudizio costituzionale a verificarne i vizi*, in *Foro it.*, 2008, 1424.

²⁹ In questi termini: A. VEDASCHI, *Le tecniche legislative e la giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in <http://www.parlamentiregionali.it>, p. 4.

Le conclusioni cui si è giunti non devono, tuttavia, indurre a ritenere in maniera affrettata che la qualità della legge non costituisca affatto un obiettivo costituzionalmente rilevante.

Pur esulando dall'oggetto del presente elaborato, non può non rilevarsi, infatti, che la tematica del corretto uso del potere normativo da parte del legislatore è stato oggetto di attenzione dalla giurisprudenza costituzionale anche (o, forse, soprattutto) sotto altro profilo, più strettamente attinente all'esame della sussistenza dei requisiti della decretazione d'urgenza, ove la Corte ha ritenuto di ampliare progressivamente, anche con recenti arresti in materia, l'ambito del proprio sindacato.³⁰

Del pari, merita un cenno il controllo di costituzionalità attribuito al Presidente della Repubblica mediante il rinvio alla Camere di disegni di legge, ai fini di una nuova deliberazione, ex art. 74 della Costituzione. Anche se in questa sede non è stato possibile soffermarsi neppure su tale tematica, non può sottacersi che il *drafting* legislativo non aveva mai trovato uno spazio così rilevante nei messaggi presidenziali, come è avvenuto per le osservazioni contenute nel rinvio della legge delega in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario dd. 16 dicembre 2004.³¹

³⁰ In merito all'incostituzionalità di decreti legge emanati in carenza dei requisiti di straordinarietà e urgenza, oltre alla storica sentenza Corte Costituzionale n. 29/1995, si vedano le recenti: Corte Costituzionale n. 171/2007 e n. 128/2008.

In dottrina: R. ROMBOLI, Una sentenza "storica": la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, in *Foro it.*, 2007, I, 1985; R. ROMBOLI, Ancora una dichiarazione di incostituzionalità di un decreto legge (e della legge di conversione) per evidente mancanza dei presupposti: qualche interrogativo sul significato e gli effetti di alcune affermazioni della Corte, in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/>; A. CELOTTO, La seconda rondine: ormai c'è un giudice per i presupposti del decreto-legge, in www.giustamm.it.

³¹ Dal messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica dd. 16.12.2004: *"Con l'occasione ritengo opportuno rilevare che quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine d cui si compone il messaggio legislativo. A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria per richiamare l'attenzione del parlamento su un modo di legiferare – invalso da tempo – che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata "articolo per articolo" con votazione finale"*. Al riguardo, in dottrina: M. LUCIANI, *Il rinvio presidenziale*, in *Foro it.*, 2006, V, 6; L. CUOCOLO, *Le osservazioni del Presidente della Repubblica sul drafting legislativo tra rinvio della legge e messaggio alle Camere*, in <http://www.associazionecostituzionalisti.it>.

Bibliografia:

- M. AINIS**, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Laterza, Bari, 1997;
- R. BIN – G. PETRUZZELLA**, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2002;
- M. CARLI**, *Come garantire il rispetto delle regole sulla “buona “ qualità delle leggi dello stato*, in *La qualità della regolazione* (a cura di P. CARETTI), Osservatorio sulle fonti 2007, Giappichelli, Torino, 2009;
- A. CELOTTO**, *La seconda rondine: ormai c'è un giudice per i presupposti del decreto-legge*, in <http://www.giustamm.it>;
- V. CORRADINI**, *Rilevanza costituzionale della qualità della normazione*, in www.osservatoriosullefonti.it;
- P. COSTANZO**, *Il fondamento costituzionale della qualità della normazione*, in <http://www.consiglio.regione.toscana.it/leggi-e-banche-dati/Oli/Corso-qualita-normaz-UNIF/>;
- V. CRISAFULLI**, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1984;
- L. CUOCOLO**, *Le osservazioni del Presidente della Repubblica sul drafting legislativo tra rinvio della legge e messaggio alle Camere*, in <http://www.associazionecostituzionalisti.it>;
- E. LONGO**, *Il contributo della Corte Costituzionale alla qualità della normazione*, in *La qualità della regolazione* (a cura di P. CARETTI), Osservatorio sulle fonti 2007, Giappichelli, Torino, 2009;
- M. LUCIANI**, *Il rinvio presidenziale*, in *Foro it.*, 2006, V, 6;
- G. PASTORE**, *Il valore delle regole di tecnica legislativa nel discorso del legislatore*, in *corso di pubblicazione in Tigor: rivista di scienze della comunicazione (Università di Trieste)*, 2009, n. 1;
- M. RAVERAIRA**, *Qualità della normazione e better regulation nella Governance degli interessi*, in www.federalismi.it n. 24/2006;
- R. ROMBOLI**, *La natura della Corte Costituzionale alla luce della sua giurisprudenza più recente*, in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it>;
- R. ROMBOLI**, *Una sentenza “storica”: la dichiarazione di incostituzionalità di un decreto legge per evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza*, in *Foro it.*, 2007, I, 1985;
- R. ROMBOLI**, *Ancora una dichiarazione di incostituzionalità di un decreto legge (e della legge di conversione) per evidente mancanza dei presupposti: qualche interrogativo sul*

significato e gli effetti di alcune affermazioni della Corte, in
<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it>;

R. ROMBOLI, *Tecnica legislativa e qualità della legislazione: l'inidoneità del giudizio costituzionale a verificarne i vizi*, in *Foro it.*, 2008, 1422

G. ROSA, *Prime note alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 5 giugno 2003*, in www.federalisimi.it

A. VEDASCHI, *Le tecniche legislative e la giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in <http://www.parlamentiregionali.it>;

Giurisprudenza:

Corte Costituzionale n. 9/1959

Corte Costituzionale n. 365 /1988

Corte Costituzionale n. 185/1992

Corte Costituzionale n. 52/1996

Corte Costituzionale n. 312/1996

Corte Costituzionale n. 356/1996

Corte Costituzionale n. 364/1996

Corte Costituzionale n. 533/2002

Corte Costituzionale n. 196/2003

Corte Costituzionale n. 61/2006

Corte Costituzionale n. 171/2007

Corte Costituzionale n. 182/2007

Corte Costituzionale n. 128/2008

ABSTRACT:

Con il presente elaborato si è affrontata la questione della giustiziabilità delle regole di tecnica legislativa, intesa quale possibilità di sottoporre al vaglio di costituzionalità le leggi “oscure” o “mal scritte”. Si è condotta, quindi, un’analisi a campione delle sentenze pronunciate al riguardo dalla Corte Costituzionale nell’ultimo ventennio, sia nell’ambito del giudizio incidentale sia in quello principale, per concludere come l’intervento del giudice delle leggi in materia non consenta di individuare un autonomo vizio di legittimità costituzionale di “cattiva” qualità della redazione delle norme. La tendenza riscontrata è, dunque, quella dell’utilizzo di tecniche ermeneutiche per l’individuazione dell’interpretazione maggiormente conforme a Costituzione della norma “oscura”, pur di evitare la pronuncia di incostituzionalità.